



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

MISURE FINANZIARIE URGENTI PER GLI ENTI TERRITORIALI E IL TERRITORIO

Parte II - Profili di carattere finanziario

D.L. n. 113/2016 – A.C. 3926

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

giugno 2016

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI - Dossier n. 346

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

SERVIZIO DEL BILANCIO - Elementi di documentazione n. 55

TEL. 06 6706-5790 - ✉ sbilanciocu@senato.it -  [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



SERVIZIO STUDI - Progetti di legge n. 466

Dipartimento bilancio

TEL. 06 6760-9496 - ✉ st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 397

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3
Articolo 1 (<i>Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale</i>).....	3
Articolo 2 (<i>Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale</i>).....	4
Articolo 3 (<i>Contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila</i>).....	6
Articolo 4 (<i>Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti</i>).....	7
Articolo 5 (<i>Vittime dell'alluvione di Sarno</i>)	8
Articolo 6 (<i>Restituzione di finanziamenti e sospensione di tributi e contributi per soggetti interessati dal sisma del maggio 2012</i>).....	11
Articolo 7 (<i>Eliminazione sanzione per gli enti di area vasta che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2015</i>).....	13
Articolo 8 (<i>Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane</i>).....	14
Articolo 9 (<i>Prospetto di verifica del pareggio di bilancio</i>)	14
Articolo 10, comma 1 (<i>Finanziamento del trasporto pubblico locale</i>)	15
Articolo 10, comma 2 (<i>Ripartizione di sanzioni derivanti dalla violazione del vincolo di pareggio</i>)	16
Articolo 10, comma 3 (<i>Ripartizione di sanzioni derivanti dalla violazione del vincolo di pareggio</i>)	17
Articolo 10, comma 4 (<i>Gestione della liquidità delle regioni</i>).....	18
Articolo 10, comma 5 (<i>Anticipazioni in favore degli enti strumentali delle regioni</i>)	18
Articolo 10, commi 6 e 7 (<i>Competenza del gettito della tassa automobilistica dovuta per le auto in leasing</i>).....	19
Articolo 11 (<i>Attuazione dell'accordo del 20 giugno 2016 tra il Governo e la regione siciliana</i>)	19
Articolo 12 (<i>Attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il Presidente della Regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze</i>).....	24
Articolo 13 (<i>Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</i>)	25

Articolo 14 (<i>Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria</i>).....	26
Articolo 15 (<i>Piano di riequilibrio finanziario</i>).....	27
Articolo 16 (<i>Spese di personale</i>).....	28
Articolo 17 (<i>Personale insegnante ed educativo</i>).....	29
Articolo 18 (<i>Servizio riscossione enti locali</i>).....	31
Articolo 19 (<i>Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta</i>)	31
Articolo 20 (<i>Tempestività nei pagamenti</i>)	32
Articolo 21 (<i>Misure di governo della spesa farmaceutica</i>).....	34
Articolo 22 (<i>Attuazione della sentenza di condanna CGUE del 2 dicembre 2014 concernente l'adeguamento delle discariche abusive e interventi per il trattamento delle acque reflue urbane</i>).....	38
Articolo 23 (<i>Misure in favore dei produttori del settore lattiero e lattiero-caseario e proroga dei servizi SIAN</i>).....	41
Articolo 24 (<i>Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali</i>).....	46

PREMESSA

Si esaminano di seguito i profili finanziari del disegno di legge C. 3926, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio).

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Sono prese in esame le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Per la descrizione integrale delle norme esaminate, si rinvia alle schede di lettura contenute nella Parte I del presente *dossier*.

Articolo 1

(Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale)

Normativa previgente: l'art. 1, comma 17, della legge di stabilità 2016, modificando il comma 380-ter della legge n. 228/2012, ha disposto, con **decorrenza 2016**, l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 3.767,45 milioni annui per assicurare la compensazione del minor gettito¹ per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna determinato dall'introduzione di esenzioni ed agevolazioni ai fini IMU e TASI. Il richiamato comma 17 della legge di stabilità 2016 ha inoltre introdotto il comma 380-sexies alla legge di stabilità 2013 al fine di disciplinare il riparto fra i comuni della maggiore dotazione attribuita al Fondo di solidarietà comunale. Tra l'altro, la norma stabilisce che una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

In riferimento **all'anno 2015**, il DPCM 10 settembre 2015 ha disposto la ripartizione tra i comuni della dotazione del fondo di solidarietà comunale prevista per il medesimo anno. A tal fine si prevede, all'articolo 7, comma 1, l'accantonamento di una quota delle risorse 2015, fissata in 20 milioni di euro. Il successivo comma 2 chiarisce che tale accantonamento è destinato ad eventuali conguagli in favore dei comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati per la ripartizione dal decreto medesimo.

Le norme dispongono quanto segue:

- viene precisato² che, a **decorrenza dal 2016**, la quota del fondo di solidarietà comunale annualmente accantonata per assicurare il

¹ In particolare ci si riferisce all'esenzione IMU terreni agricoli (152,4 mln annui), all'esenzione TASI per le abitazioni principali (3.500,1 mln annui), all'esenzione TASI inquilini prime case (15,6 mln annui) all'esenzione IMU/TASI alloggi studenti universitari (0,3 mln annui), riduzione al 75% dell'IMU/TASI alloggi affittati a canone concordato (78,4 mln annui) e riduzione IMU/TASI per alloggi dati in comodato ai parenti (20,7 mln annui).

² Intervenendo sull'articolo 1, comma 380-sexies, della legge di stabilità 2013.

ristoro delle minori entrate comunali derivanti dall'esenzione TASI sulle abitazioni principali sia pari all'importo massimo di 80 milioni di euro (in luogo di cui importi "pari a 80 milioni di euro" come previsto dalla previgente normativa);

- con riferimento alla ripartizione del fondo di solidarietà comunale per **l'anno 2015**, si stabilisce che eventuali disponibilità residue relative all'accantonamento di 20 milioni per far fronte ad eventuali conguagli, siano utilizzate per le medesime finalità nell'anno 2016 (comma 2);
- in merito alla ripartizione tra i comuni delle risorse del fondo di solidarietà comunale relative al 2016 in base al criterio dei fabbisogni *standard*, si introduce la possibilità di applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che:

- la modifica al comma 1 è finalizzata a specificare che la somma di 80 milioni è da intendersi come importo massimo;
- il comma 2 specifica che le risorse residue degli accantonamenti effettuati per rettifiche del fondo di solidarietà comunale 2015 sono riassegnate per le medesime finalità a valere sull'esercizio 2016;
- il comma 3 interviene sulle modalità di distribuzione della quota del fondo di solidarietà secondo fabbisogni *standard* e capacità fiscali.

La RT afferma pertanto che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che il comma 2, prevedendo la riassegnazione nel 2016 di risorse non utilizzate nel 2015, sembra suscettibile di comportare effetti negativi di cassa. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.*

Articolo 2

(Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale)

Normativa previgente La legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 435) dispone la riduzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale, a decorrere dal 2015, di 1.200 milioni di euro annui individuando, contestualmente, i criteri da applicare per la ripartizione tra i singoli comuni degli effetti della predetta minore dotazione. Il successivo comma 436 stabilisce che, ferma restando la riduzione

complessiva della dotazione del fondo di cui al comma 435, in sede di ripartizione per gli anni 2015 e 2016:

- i comuni interessati dal sisma in Emilia Romagna del 20 e 29 maggio 2012 e dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 non concorrono alla minore dotazione (lettere a) e b));

- i comuni interessati dal sisma in Toscana del 21 giugno 2013 concorrono in misura parziale (50%) alla riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 435 (lettera c)).

Il prospetto riepilogativo allegato alla legge di stabilità 2015 sconta effetti di minore spesa corrente pari a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 in riferimento al comma 435, mentre non sconta effetti finanziari in relazione al mancato o al parziale concorso alla riduzione della spesa da parte dei comuni interessati dagli eventi sismici indicati nel comma 436.

Le norme, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa disposto dal comma 435 della legge di stabilità 2015 mediante la riduzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale (1.200 milioni annui), prevedono un concorso parziale a tale riduzione da parte dei comuni interessati ai predetti eventi sismici anche per gli esercizi successivi al 2016.

In particolare:

- 1) i comuni interessati dal sisma in Emilia Romagna del 20 e 29 maggio 2012 e dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 concorrono alla minore dotazione del fondo in misura pari al 20%, 50% e 75% rispettivamente negli anni 2017, 2018 e 2019; a decorrere dal 2020 concorrono in misura pari al 100% (comma 1);
- 2) i comuni interessati dal sisma in Toscana del 21 giugno 2013 concorrono alla minore dotazione del fondo in misura pari al 60% , e all'80% per gli anni, rispettivamente, 2017 e 2018; a decorrere dal 2019 concorrono in misura pari al 100% (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti finanziari negativi in quanto rimane ferma la riduzione complessiva di 1.200 milioni di euro a carico del comparto.

***In merito ai profili di quantificazione**, andrebbe acquisita conferma circa la piena realizzabilità per gli enti interessati dell'obiettivo complessivo di riduzione della spesa corrente previsto dalla legge di stabilità 2015, anche a seguito della riduzione del concorso dei comuni interessati dalle misure previste dalla norma in esame.*

Articolo 3

(Contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila)

Normativa previgente. Il D.L. 43/2013, all'articolo 7-bis, comma 1, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, finalizzata alla concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

Per consentire la prosecuzione dei medesimi interventi senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma in esame, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.

La norma assegna per l'anno 2016, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. 43/2013 e con le modalità ivi previste (comma 1).

La norma destina tale contributo:

- per quanto concernete le maggiori spese, alle finalità relative alle esigenze dell'Ufficio tecnico; del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido, connesse alla viabilità e per il trasporto pubblico locale, nonché per il ripristino e manutenzione del verde pubblico.
- per quanto concernete le minori entrate, al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani afferenti agli esercizi precedenti al 2016 e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.

Per l'anno 2016, agli altri comuni del cratere sismico, diversi dall'Aquila, sempre in relazione alle esigenze della ricostruzione, è assegnato un contributo pari a 1,5 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. 43/2013 e con le modalità ivi previste (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la disposizione determina un onere per l'anno 2016 di 17,5 milioni di euro, in

misura pari al contributo riconosciuto al comune dell'Aquila (16 milioni) e ai restanti comuni (1,5 milioni) del cratere sismico del 6 aprile 2009. A tale onere si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. 43/2013 con le modalità ivi previste.

***In merito ai profili di quantificazione**, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva disponibilità delle somme in questione. Appare altresì utile una conferma che la nuova destinazione di spesa non comprometta la piena conseguibilità delle finalità cui le risorse utilizzate erano originariamente destinate. Andrebbe infine confermato che gli effetti di cassa derivanti dalla nuova destinazione delle risorse siano compatibili con quelli originariamente previsti in relazione alle medesime somme.*

Articolo 4

(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

La norma dispone, tra l'altro, l'istituzione presso il Ministero dell'interno del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti finalizzato a garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni. Per il Fondo si prevede una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019.

Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali (verificatisi entro la data di entrata in vigore della presente disposizione), o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (comma 1).

La ripartizione del Fondo avviene con DPCM, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste vengono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse e nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente, mentre laddove l'80 per cento delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Istituzione Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme precisando che le stesse trovano copertura nell'articolo 19.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che l'onere è configurato come limite di spesa. A tale misura sono ascritti i medesimi effetti ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica. Poiché il comma 2 prevede la possibilità di trasferire ai comuni, nell'esercizio successivo a quello di competenza, l'eventuale quota eccedente l'80 per cento della richiesta, andrebbe chiarito se, in virtù di tale rinvio, possano determinarsi effetti negativi sui saldi di cassa.*

Articolo 5 **(Vittime dell'alluvione di Sarno)**

Normativa previgente. L'articolo 1, commi da 458 a 464, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede che il Dipartimento della Protezione civile provveda a speciali elargizioni, in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno. Per le finalità indicate è assegnata al Capo Dipartimento della Protezione Civile la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per provvedere alle speciali elargizioni summenzionate. Nei limiti di detta autorizzazione di spesa, il sindaco di Sarno individua i familiari delle vittime e determina la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate (commi 458 e 459).

Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari, gli eredi hanno diritto al pagamento della medesima somma. L'indennizzo comprende tutte le somme corrisposte a qualsiasi titolo ai destinatari e tiene conto di quanto eventualmente

già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno (commi 461 e 463).

Le elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente (comma 464).

Alle norme sono stati ascritti effetti per 7,5 mln per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con identico impatto sui diversi saldi di finanza pubblica.

Le norme sostituiscono integralmente i commi da 458 a 459 e da 461 a 464 della L. 208/2015. In particolare, le modifiche:

- assegnano alla Prefettura di Salerno (in luogo del Dipartimento della Protezione civile) la somma di 7,5 milioni di euro, per gli anni 2016 e 2017, per la stipula delle transazioni con i familiari delle vittime. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo nell'esercizio successivo [comma 1, lettera *a*), capoverso comma 458];
- prevedono che la Prefettura, nel limite della predetta autorizzazione di spesa, individui i familiari delle vittime entro il 31 dicembre 2016 e determini - avvalendosi anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti nel settore infortunistico – a totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti della Amministrazioni statali e territoriali, la somma spettante per ciascuna delle vittime [comma 1, lettera *a*), capoversi 459 e 463];
- specificano che, in caso di decesso dei soggetti beneficiari, abbiano diritto al pagamento della medesima somma gli eredi in successione legittima [comma 1, lettera *b*), capoverso 461];
- dispongono che, dopo la stipula degli atti transattivi, la Prefettura trasmetta un elenco di riepilogo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia [comma 1, lettera *b*), capoverso 464].

Gli interventi in esame non sono cumulabili con quelli in materia di sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame (comma 2).

Le somme, già trasferite al Dipartimento della Protezione civile, pari a euro 1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Assegnazione prefettura Salerno risorse per familiari vittime alluvione Sarno	5,6	7,5			5,6	7,5			5,6	7,5		
Minori spese correnti												
Riduzione somme Dipartimento protezione civile per risarcimenti familiari vittime alluvione Sarno	5,6	7,5			5,6	7,5			5,6	7,5		

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non modificando il profilo di spesa previsto.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia la necessità di un chiarimento riguardo agli effetti di cassa connessi alla possibilità, prevista dalle disposizioni in esame, di impegnare nell'esercizio successivo le somme non impegnate nel 2016. In particolare, andrebbe verificata la coerenza di tale possibilità rispetto agli effetti sui saldi di cassa riportati nel prospetto riepilogativo.

Per quanto attiene alle modifiche introdotte dalle disposizioni, si rileva che le stesse trasferiscono i compiti e le risorse individuate dall'articolo 1, comma 458, della legge di stabilità 2016 – relativi agli indennizzi della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno a seguito dell'alluvione del 1998 – dal Dipartimento della protezione civile alla Prefettura di Sarno. Sul punto, non vi sono osservazioni da formulare atteso che si tratta di risorse già stanziare a legislazione vigente.

Con riferimento all'avvalimento, da parte della Prefettura, dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti nel settore infortunistico, al fine di definire le somme da indennizzare nei confronti delle famiglie delle vittime, appare utile acquisire conferma che tale adempimento potrà essere svolto dai soggetti in questione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

(Restituzione di finanziamenti e sospensione di tributi e contributi per soggetti interessati dal sisma del maggio 2012)

Normativa vigente. L'articolo 11, commi da 7 a 7-*quater*, del DL 174/2012 reca disposizioni in materia di finanziamenti agevolati in favore di soggetti colpiti dal sisma in Emilia Romagna da utilizzare per il versamento dei tributi e contributi dovuti. Il finanziamento è assistito dalla garanzia dello Stato e deve essere rimborsato dal beneficiario entro due anni a decorrere dal 30 giugno 2013 senza corresponsione di interessi. Gli interessi sul finanziamento (e relative spese di gestione) sono a carico dello Stato, che li riconosce ai soggetti finanziatori sotto forma di credito d'imposta fruibile in compensazione³. Agli oneri per interessi, valutati in misura pari a 145 mln per il 2013 e a 70 milioni per il 2014, si provvede mediante le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, alimentato dalle riduzioni di spesa previste per le amministrazioni statali dal DL 95/2012 (comma 13).

La richiamata disposizione è stata oggetto di numerosi interventi di proroga⁴ ai quali non sono stati ascritti effetti finanziari in quanto – come indicato nelle relazioni tecniche - gli eventuali ulteriori oneri rientravano nel limite di spesa già fissato dalla norma originaria (art. 11, c. 13, DL 174/2012).

Nel corso dell'esame parlamentare del DL n. 150/2013 è stata presentata una Nota della Ragioneria generale dello Stato del 20 gennaio 2014 nella quale si afferma che, in base ai dati pervenuti dalla Cassa depositi e prestiti e dalla regione Emilia Romagna, fino al 30 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 150), gli oneri per interessi erano stati di circa 22,3 milioni di euro a fronte di uno stanziamento per interessi di 145 milioni per il 2013 e di 70 milioni per il 2014. Per il dettaglio dei finanziamenti stipulati si faceva rinvio al competente Dipartimento del Tesoro, segnalando che in base ad informazioni acquisite per le vie brevi i finanziamenti sarebbero ammontati a circa 800 milioni di euro.

Da ultimo, l'art. 10, co. 11-*ter* e 11-*quater*, del DL n. 192/2014 ha disposto la sospensione automatica del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi. Agli oneri per interessi per l'anno 2015 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del DL n. 174/2012 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate) ovvero sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del DL n. 74/2014 istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata al Presidente della regione Emilia Romagna. Al fine di garantire la capienza delle risorse disponibili con gli oneri derivanti da tale sospensione, si prevede l'eventuale ridefinizione degli altri interventi programmati.

³ Gli stessi soggetti finanziatori possono contrarre, a loro volta, un finanziamento con la Cassa depositi e prestiti garantito dallo Stato entro il limite massimo complessivo di 6 miliardi di euro.

⁴ Art. 1, c. 367, della legge 228/2012; art. 6, commi 2 e 3, del DL 43/2013; art. 2, comma 8, del DL 150/2013; art. 2, comma 8, del DL 150/2013, art. 3-*bis* del DL n. 4/2014.

Le norme differiscono dal 30 giugno 2016 al 31 ottobre 2016 il pagamento della rata relativa ai finanziamenti agevolati contratti dai soggetti colpiti dal sisma in Emilia Romagna⁵.

Inoltre, i pagamenti delle rate successive sono differiti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020 (comma 1).

Viene prevista una specifica procedura a carico dei commissari delegati⁶ che consente, tra l'altro, di rideterminare l'entità dell'aiuto di Stato concesso a ciascun beneficiario e di verificare l'assenza di "sovra compensazioni" dei danni subiti, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi (comma 2).

La Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana adeguano alle modifiche in esame le convenzioni che regolano i finanziamenti già contratti e oggetto delle disposizioni in esame. I finanziamenti contratti sono assistiti dalla garanzia statale persiste dalla previgente normativa, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operativi stabiliti nei precedenti provvedimenti che hanno disciplinato i finanziamenti in esame (comma 3).

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del DL n. 74/2012 intestata al Presidente della Regione Emilia Romagna, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale. A tal fine, previa comunicazione dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al presente comma, sono versate, nell'anno 2016, per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione determina oneri per maggiori interessi derivanti dal differimento del rimborso dei finanziamenti, ai quali corrisponde un incremento del credito d'imposta riconosciuto alle banche finanziatrici.

La RT afferma che i predetti oneri sono stimati in un importo massimo di circa 3 milioni di euro e sono posti a carico della contabilità speciale di cui

⁵ Finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi da 7 a 7-*quater*, del DL 174/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

⁶ Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 74/2012.

all'articolo 2, comma 6, del DL n. 74/2012, intestata al presidente della regione Emilia-Romagna.

Pertanto, prosegue la RT, le predette risorse sono versate, nel 2016, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La RT evidenzia che l'importo del versamento è determinato da Cassa depositi e prestiti Spa entro il 15 novembre 2016.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che la disposizione comporta uno slittamento dei termini per la restituzione dei finanziamenti agevolati erogati in conseguenza del sisma in Emilia Romagna del maggio 2012. Tale slittamento è suscettibile di determinare maggiori oneri per interessi, come evidenziato dalla relazione tecnica.*

In particolare, per quanto riguarda la stima degli oneri per il 2016 – individuati dalla relazione tecnica nella misura massima di 3 milioni di euro – si rileva preliminarmente che la norma non indica tale limite massimo né l'annualità di riferimento. Il predetto importo sembra peraltro riferirsi allo slittamento di 4 mesi della scadenza del 30 giugno 2016. Andrebbe in proposito chiarito se possano configurarsi effetti onerosi anche per gli esercizi successivi in virtù di eventuali rimodulazioni dei piani di ammortamento dei finanziamenti in questione suscettibili di incidere sull'ammontare delle relative rate.

Andrebbero altresì forniti elementi volti a verificare la disponibilità delle somme in questione nell'ambito della contabilità speciale, tenendo conto del complesso degli impegni e delle attività programmate a valere sulle medesime risorse.

Articolo 7

(Eliminazione sanzione per gli enti di area vasta⁷ che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2015)

Le norme prevedono che la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 - che implica la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo - non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

⁷ Delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dal momento che si limita ad eliminare una sanzione economica da applicare ad enti territoriali inadempienti del Patto di stabilità interno del 2015.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che al regime sanzionatorio in questione non sono stati attribuiti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.*

Articolo 8

(Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014 stabilisce che le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tali riduzioni sono ripartite nella misura del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della regione Sicilia e della regione Sardegna.

Le norme, integrando il testo dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014, prevedono che l'incremento del contributo del 2016 posto a carico degli enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario - pari a 900 milioni di euro ossia il 90 per cento dell'incremento del contributo - gravi per 650 milioni sugli enti di area vasta e sulle province montane e per 250 milioni sulle città metropolitane e di Reggio Calabria.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dal momento che la misura del contributo complessivo richiesto non varia.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare.*

Articolo 9

(Prospetto di verifica del pareggio di bilancio)

Le norme stabiliscono che per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al

comma 710 (il cosiddetto “pareggio di bilancio”) solo in sede di rendiconto e non anche in sede di previsione.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi oneri.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma è considerata priva di effetti onerosi in quanto, ai fini del concreto conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, rilevano i risultati finanziari come evidenziati nel consuntivo. Si rileva, peraltro, che l’obbligo del pareggio di bilancio anche con riferimento al bilancio di previsione sembra, in linea di principio, finalizzato ad una evidenziazione di eventuali criticità per il conseguimento degli obiettivi finanziari stabiliti. Andrebbe quindi acquisita una valutazione del Governo in merito alla prudenzialità della previsione in esame, anche con riferimento alla tempestiva realizzazione di interventi che dovessero eventualmente ritenersi necessari per il conseguimento degli obiettivi finanziari stabiliti.*

Articolo 10, comma 1 ***(Finanziamento del trasporto pubblico locale)***

Normativa previgente. Il DPCM 11 marzo 2013 reca la definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. In particolare, l’articolo 3 stabilisce che una quota del 10% delle risorse stanziata sul citato Fondo sia attribuita a ciascuna regione in base a specifiche percentuali a condizione che conseguano determinati obiettivi di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale specificati all’articolo 1 del medesimo DPCM. Nel caso in cui gli obiettivi in questione siano raggiunti parzialmente, alla regione è assegnata solo parte della quota di spettanza. Qualora, in forza delle norme in esame, si debba procedere alla decurtazione delle somme spettanti, tale decurtazione si applica all’anticipazione, prevista dall’art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e relativa all’anno successivo a quello in cui è effettuata la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Le norme stabiliscono che, per l’anno 2016, le risorse derivanti dall’applicazione alle regioni a statuto ordinario delle decurtazioni dei contributi loro spettanti per il finanziamento del trasporto pubblico locale - ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 11 marzo 2013 - sono destinate ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. L’incremento è

eventualmente disposto per un importo pari a 74.476.600 euro, e comunque nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica chiarisce che la proposta non determina oneri in quanto indica nuove finalizzazioni nel riparto delle risorse del Fondo che rimangono, nel complesso, immutate.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10, comma 2

(Ripartizione di sanzioni derivanti dalla violazione del vincolo di pareggio)

Le norme prevedono che, a decorrere dal 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 della legge n. 208/2015⁸ e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate⁹ le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato a titolo di sanzione¹⁰ per il mancato rispetto, da parte delle regioni, del vincolo di pareggio di bilancio. Una norma sostanzialmente analoga è dettata con riferimento all'esercizio 2016 facendo, tuttavia, riferimento al vincolo sul pareggio di bilancio definito ai sensi dell'articolo 1, comma 463, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2016) e alle sanzioni da applicare ai sensi del successivo comma 474, lettera a).

Si ricorda che la relazione tecnica allegata alla legge n. 208/2015 non scontava effetti finanziari positivi in relazione all'introduzione dell'apparato sanzionatorio - di cui all'articolo 1, comma 723 - connesso alla violazione del vincolo del pareggio di bilancio da parte degli enti territoriali.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica chiarisce che le norme non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto le risorse oggetto di ripartizione derivano dall'applicazione di sanzioni.

⁸ Ossia, semplificando, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

⁹ Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno.

¹⁰ Ai sensi della lettera b), comma 723, della legge n. 208/2015.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10, comma 3
(Ripartizione di sanzioni derivanti dalla violazione del vincolo di pareggio)

Normativa previgente. L'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011¹¹ stabilisce che a decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

Si segnala che il comma 1 del medesimo art. 40, che tratta del bilancio di previsione, specifica che, nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243¹², il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (a prescindere quindi che siano di conto capitale o meno) può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio.

Le norme affermano che, anche per l'esercizio 2016, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati. La validità, tuttavia, è limitata alle sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento previsti per le transazioni commerciali ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, analogamente alla relazione illustrativa, afferma che la norma, consentendo anche per l'anno 2016 di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa, per le sole regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹¹ Che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

¹² La legge 243/2012 reca le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione ed il capo IV tratta dell'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e del concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la disposizione, di carattere contabile, non incide sulla disciplina del “pareggio di bilancio” e non appare quindi suscettibile di determinare nuovi oneri, come evidenziato dalla relazione tecnica. Tanto premesso appare utile acquisire un chiarimento circa l’effettiva portata normativa delle disposizioni che sembrano riprodurre, con riferimento al 2016, facoltà già riconosciute per tutte le Regioni, a decorrere dal medesimo esercizio, dall’articolo 40, comma 2, del D. Lgs 118/2011.*

Articolo 10, comma 4 ***(Gestione della liquidità delle regioni)***

La norma prevede che le risorse presenti sui conti intestati alle regioni, riferiti sia alla gestione ordinaria che alla gestione sanitaria, concorrano complessivamente alla gestione della liquidità regionale. È stabilito, altresì, che il ricorso ad anticipazioni di tesoreria sia consentito solo nel caso di carenza globale di fondi.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma, intervenendo per disciplinare il corretto funzionamento della gestione di liquidità delle regioni, non determina effetti sulla finanza pubblica, evitando, piuttosto, oneri aggiuntivi per le regioni.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare.*

Articolo 10, comma 5 ***(Anticipazioni in favore degli enti strumentali delle regioni)***

Le norme prevedono che gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti sulla finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10, commi 6 e 7
(Competenza del gettito della tassa automobilistica dovuta per le auto in leasing)

Normativa previgente. L'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto legge n. 78/2015 reca un'interpretazione autentica dell'art. 5, comma ventinovesimo¹³, del DL n. 953/1982, diretta a precisare che nel caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica, è esclusivamente l'utilizzatore e che la società di *leasing* è responsabile solidalmente nella sola ipotesi in cui questa abbia provveduto al pagamento cumulativo. Infine, il successivo comma 9-*quater* stabilisce la decorrenza della disposizione modificata ai sensi del precedente comma, disponendo che la stessa "si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione". La relazione tecnica allegata al decreto legge n. 78/2015 specificava che la norma in esame si sarebbe dovuta applicare ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva al 31 dicembre 2014.

Le norme stabiliscono che l'articolo 9, comma 9-*quater*, del decreto legge n. 78/2015 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Vengono poi apportate modificazioni di coordinamento alla legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 11
(Attuazione dell'accordo del 20 giugno 2016 tra il Governo e la regione siciliana)

Le norme, in attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, assegnano alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla

¹³ *rectius* trentunesimo.

medesima regione, per l'anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima - gestione ordinaria - e aperta presso la tesoreria statale (comma 1).

All'onere di cui al comma 1, per l'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. La copertura è disposta al fine di garantire la regolazione contabile delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate per effetto del comma 1 (comma 2).

La contabilità speciale sopra menzionata è stata istituita per agevolare il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi. Si rammenta che la relazione tecnica allegata all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 ha ipotizzato emissione di debito per l'alimentazione di detta contabilità speciale per un importo pari a circa 8,5 miliardi. Tale emissione ha determinato effetti finanziari con riferimento al solo saldo netto da finanziare tenuto conto che era previsto il contestuale trasferimento delle somme alle Regioni, prevista stipula di mutui, al fine di ridurre il rispettivo debito.

Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non può utilizzare le risorse ricevute se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute (comma 3).

Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015. Alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Assegnazione di un importo alla regione siciliana (comma 1)					500				500			
Maggiori spese correnti												
Regolazione delle somme accertate nel bilancio dello Stato 2016 e non versate (comma 1)		500										
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento all'entrate delle somme della contabilità speciale (comma 2)		500										
Minori spese correnti												
Mancato utilizzo delle somme versate alla Regione siciliana (comma 3)					500							
Minori spese correnti												
Conseguimento di un saldo positivo di 227 milioni di euro (comma 4)									500			

La relazione tecnica afferma che l'articolo prevede l'attribuzione alla Regione Sicilia di una compartecipazione in decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) calcolata con il metodo del c.d. "maturato" pari a 5,61 decimi per l'anno 2016.

La quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione, è stata determinata ipotizzando che la stessa risulti dalla somma delle seguenti voci:

- dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

A legislazione vigente, la compartecipazione IRPEF della Regione Siciliana risulta pari ai 10 decimi del gettito riscosso nel suo territorio in analogia a

tutte le altre entrate tributarie erariali per le quali non si dispone, peraltro, alcuna modifica.

Il gettito della compartecipazione IRPEF da attribuire alla Regione per il 2016, calcolato con il metodo del riscosso, a legislazione vigente, è stimato in circa 3.941 milioni di euro su base annua. L'importo include sia le entrate attualmente devolute per il tramite della Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate sia le entrate IRPEF riscosse direttamente dalla Regione.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari della disposizione in esame, sulla base dei dati relativi all'ultimo anno di imposta per il quale risultano disponibili i dati delle dichiarazioni dei redditi, il 2014, estrapolati al 2016, si stima un importo a titolo di compartecipazione per i 5,61 decimi dell'IRPEF maturata per l'anno 2016 pari a circa 4.441 milioni di euro che, al netto degli importi attribuiti alla Regione, per compartecipazioni al predetto gettito, in applicazione della legislazione vigente, risulta pari a circa 500 milioni di euro.

Nella stima si è tenuto conto delle nuove modalità di determinazione della compartecipazione IRPEF, considerando sia l'imposta netta (IRPEF) dichiarata dai contribuenti siciliani sia il gettito dell'imposta a tassazione separata e derivante dall'attività di accertamento e controllo.

La quota di compartecipazione sopra indicata da calcolare con il nuovo metodo (c.d. "maturato") comporta quindi una variazione positiva della compartecipazione IRPEF della Regione medesima pari a 500 milioni di euro per il 2016 ($4.441 - 3.941 = 500$) con corrispondenti oneri in termini di fabbisogno e indebitamento delle amministrazioni pubbliche nel medesimo anno.

Per il saldo netto da finanziare gli oneri si realizzano, invece, nell'esercizio 2017 trattandosi di regolazioni contabili di somme comunque accertate e riscosse ma non versate nel bilancio dello Stato nel 2016 in quanto incassate direttamente dalla Regione Siciliana. Tali somme saranno, infatti, regolate contabilmente nell'esercizio successivo. Agli oneri in termini di saldo netto da finanziare si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2017 delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, che risultano disponibili in quanto non richieste dalle regioni nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del debito regionale.

Per assicurare la neutralità finanziaria in termini di fabbisogno, il comma 3 prevede che nel 2016 la Regione non possa utilizzare le risorse aggiuntive derivanti dai decimi di compartecipazione di cui al comma 1, che devono rimanere depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1.

In caso di carenza di altra liquidità disponibile e di conseguente utilizzo delle predette risorse per esigenze indifferibili legate esclusivamente al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, è inoltre

previsto l'obbligo di reintegro, nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.

Per la compensazione degli oneri in termini di indebitamente netto, il comma 4 dispone che la regione siciliana garantisca, per l'anno 2016, un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari ad euro 227.879.000. Per gli anni 2017 e successivi, gli effetti negativi conseguenti alle norme di attuazione che dovranno essere emanate sono, invece, sterilizzati attraverso la previsione nell'Accordo sottoscritto il 20 giugno 2016 fra il Governo e la Regione Siciliana, al fine di adeguare le norme di attuazione dello statuto della medesima Regione alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, di un saldo obiettivo positivo per l'anno 2017 e un saldo pari a zero a decorrere dall'anno 2018.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che non risulta disponibile il testo dell'Accordo all'origine della norma in esame, i cui contenuti potrebbero rivelarsi utili per la verifica degli effetti delle norme in esame.*

Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica si limita a descrivere in modo sintetico il procedimento di quantificazione seguito, senza fornire i dati ed i parametri sottostanti la quantificazione indicata. Appare, pertanto, necessario acquisire tali elementi ai fini della verifica del procedimento di stima adottato.

Si rileva, inoltre, che la neutralità finanziaria delle disposizioni è subordinata, come si evince dal prospetto riepilogativo degli oneri, al conseguimento di effetti migliorativi del saldo di bilancio della Regione (presumibilmente sul lato della spesa) per 500 milioni di euro.

Tanto premesso si rileva che la relazione tecnica non illustra attraverso quali strumenti tale obiettivo dovrebbe essere conseguito né fornisce elementi volti a confermare la conseguibilità dei predetti effetti con riferimento alla gestione annuale di bilancio già in corso.

In proposito appare utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che il comma 2 prevede che alla copertura, in termini di saldo netto da finanziare, degli oneri derivanti dall'assegnazione alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, di un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione stessa in applicazione della legislazione vigente - che la relazione tecnica quantifica in 500 milioni di euro per il 2017 - si provvede mediante corrispondente versamento, per il medesimo*

anno, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, non utilizzate per le operazioni di ristrutturazione del debito da parte delle regioni previste dal medesimo articolo. Nel prendere atto di quanto riportato nella relazione tecnica, secondo cui le predette somme risulterebbero disponibili in quanto non richieste dalle regioni nell'ambito delle citate operazioni di ristrutturazione del debito regionale, appare tuttavia opportuno acquisire dal Governo una indicazione circa l'effettivo ammontare delle predette disponibilità ai fini della verifica della congruità della copertura finanziaria individuata.

Articolo 12

(Attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il Presidente della Regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze)

Le norme danno attuazione al punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il Presidente della Regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze. Detto punto stabilisce che, a parziale compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima Regione l'importo di 70 milioni di euro nell'anno 2016. Conseguentemente, per l'anno 2016, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato di 70 milioni.

Il citato comma 454 prevede, fra l'altro, che, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, l'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011. La disposizione dunque consente l'utilizzo dei 70 milioni erogati per finalità di spesa.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Contributo assegnato alla Regione Valle d'Aosta	70				70				70			

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni, la cui copertura è disposta secondo le modalità di cui all'articolo 19 alla cui scheda si rinvia.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13

(Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68¹⁴)

Le norme modificano il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che tratta dell'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province e della determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

In particolare, è modificato l'articolo 2, comma 1, che fissa l'anno a decorrere dal quale si procede alla rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Nello specifico il termine, fissato sulla base della legislazione previgente nell'anno 2017, è rideterminato nell'anno 2018.

Sono poi modificati ulteriori riferimenti temporali relativi al periodo transitorio di determinazione dell'aliquota di compartecipazione al gettito IVA ed è fissata al 2018 la nuova decorrenza della modalità a regime di determinazione dell'aliquota di compartecipazione. Infine viene differita dal 2017 al 2018 la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario.

Si rammenta che l'articolo 9, comma 9, del decreto legge 78/2015 aveva già provveduto, nelle more del riordino della fiscalità locale, a disporre un rinvio analogo a quello disposto dalle norme in esame dall'anno 2013 all'anno 2017. La relazione tecnica allegata al provvedimento non ascriveva effetti a tali norme.

¹⁴ Il decreto reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti negativi sulla finanza pubblica limitandosi a confermare anche per l'anno 2017 i criteri vigenti di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, come disciplinati dal decreto legislativo n. 56/2000.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 14 ***(Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria)***

Le norme dettano norme applicabili ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹⁵.

L'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 detta le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti messe in atto dall'organo straordinario di liquidazione dei comuni dissestati dal punto di vista finanziario.

In particolare si prevede che a tali comuni sia attribuita, previa apposita istanza, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata.

Parimenti ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di

¹⁵ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il citato articolo 243-ter detta la disciplina concernente il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.

L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto l'anticipazione concessa ed erogata utilizza lo stanziamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. La possibilità di destinare parte delle risorse del predetto Fondo di rotazione agli enti in dissesto finanziario nasce dall'esiguo numero di enti che, al 31 maggio 2016, hanno chiesto l'accesso al Fondo da ultimo citato ai sensi dell'articolo 243-bis TUEL, nonché dall'ormai consolidata diminuzione degli enti che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare preso atto che la relazione tecnica afferma che il Fondo reca le necessarie disponibilità e che non dovrebbero essere pregiudicate le finalità di spesa del Fondo medesimo.*

Articolo 15 **(Piano di riequilibrio finanziario)**

Le norme prevedono che gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali¹⁶, possono provvedere¹⁷ a rimodulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'articolo 188 citato prevede, fra l'altro, che l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, sia immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. L'articolo 194 prevede, fra l'altro che per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi l'ente possa provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse non determinano effetti finanziari.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica. Andrebbero peraltro acquisiti elementi in merito ad eventuali riflessi sul debito degli enti interessati con riferimento alle deroghe riferite agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267/2000.*

Articolo 16 **(Spese di personale)**

Normativa previgente: l'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di personale¹⁸ e attraverso il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. A tal fine devono essere adottate misure volte (lettera a)) alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, mediante parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile.

Il **comma 557**, nel testo vigente, individua quali ulteriori misure finalizzate alla riduzione delle spese di personale da parte degli enti territoriali e locali: la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, nonché il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione

¹⁶ Di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

¹⁷ Con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016.

¹⁸ Al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

integrativa. Si evidenzia che al comma 557¹⁹ non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 557-quater della legge n. 296/2006, prevede, altresì, che, ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dal 2014 gli enti assicurino, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente.

La norma abroga la disposizione di cui all'art. 1, comma 557, lett. a), della legge n. 296/2006 che individua nella riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile, una delle misure attraverso le quali gli enti territoriali e locali assicurano la riduzione delle spese di personale.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi poiché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 557-quater dell'art. 1, della legge n. 296/2006.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare in quanto alle disposizioni abrogate non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.*

Articolo 17 ***(Personale insegnante ed educativo)***

Normativa previgente. L'art. 1, comma 710, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che, ai fini del concorso alla finanza pubblica, gli enti territoriali, tra i quali i comuni, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

L'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, prevede che, a decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Tali previsioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni di istruzione pubblica. Tali limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di

¹⁹ Nel testo introdotto dall'art. 14, comma 7, del DL n. 78/2010.

personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/1996, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

Le norme²⁰ prevedono, tra l'altro, che²¹ i comuni possano procedere, negli anni 2016-2018, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, nei limiti delle disponibilità d'organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale (comma 1, cpv. comma 228-bis).

Viene altresì disposto che i comuni possano, nel triennio 2016-2018, assumere personale educativo e scolastico impiegato a tempo determinato inserito in proprie graduatorie²². Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, riferita a contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con il suddetto personale destinatario delle assunzioni, le corrispondenti risorse - in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016 - possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine. Viene operata una contestuale e definitiva riduzione di tale spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. (comma 1 cpv. 228-ter).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto restano fermi il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza i comuni a procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, a un piano

²⁰ Introducendo i commi 228-bis e 228-ter, all'art. 1, della legge n. 208/2015.

²¹ Analogamente a quanto disposto dalla legge n. 107/2015 per il sistema nazionale di istruzione e formazione.

²² La norma fa riferimento a graduatorie adottate in applicazione dell'art. 4, comma 6, del DL n. 101/2013, dell'art. 1, comma 558, della legge n. 296/2006, e dell'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007. Viene fatto, altresì, rinvio anche ad altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami.

triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, attingendo alle graduatorie di personale impiegato a tempo determinato per lo svolgimento dei medesimi servizi. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che - come disposto dalla norma e affermato dalla relazione tecnica - tali assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i servizi scolastico-educativi nell'anno 2015-2016, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, in particolare, dalla legge di stabilità 2016 (comma 710).

Articolo 18 ***(Servizio riscossione enti locali)***

La norma proroga dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale le società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura procedimentale, prorogando l'attuale assetto di riscossione delle entrate locali, e non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che alle precedenti disposizioni di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 19 ***(Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta)***

La norma prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 (Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti) e 12 (Contributo in favore della Regione Valle d'Aosta) del presente decreto-legge, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che istituisce il Fondo per far fronte ad

esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;

b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

Al successivo comma 2 è stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento alla copertura di cui alla lettera a), si osserva che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato da ultimo rifinanziato con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, per un ammontare pari a 100 milioni di euro per il 2016. In tale quadro, si rileva che il Fondo in parola reca le necessarie disponibilità.*

Con riferimento alla copertura di cui alla lettera b), si osserva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato da ultimo rifinanziato dalle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, per un ammontare - in relazione all'arco temporale interessato dalla presente disposizione - pari a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 128 milioni di euro per l'anno 2018 e a 104,8 milioni di euro per l'anno 2019. In tale quadro, si segnala che il Fondo in parola reca le necessarie disponibilità.

Articolo 20 **(Tempestività nei pagamenti)**

Le norme recano modificazioni e integrazioni all'articolo 27 del D. Lgs. 68/2011, in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

In particolare, le disposizioni introducono l'articolo 27, comma 1-*bis*, prevedendo che, a decorrere dal 2017 prevede una specifica tempistica per la determinazione di costi e dei fabbisogni standard [comma 1, lettera a)]:

Le disposizioni introducono altresì l'articolo 27, comma 5-*bis*, del D. Lgs. 68/2011, prevedendo specifiche scadenze per l'individuazione con decreto

delle cinque regioni più virtuose per quanto attiene all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico [comma 1, lettere *b*) e *c*)].

In deroga all'articolo 77-*quater*, comma 4, del DL 112/2008, nelle more del perfezionamento dei DPCM di determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA delle regioni, il Ministero dell'economia è autorizzato, nell'esercizio 2016, ad erogare alle regioni, nei limiti delle disponibilità di cassa per il medesimo esercizio 2016, le quote di compartecipazione all'IVA relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015, la cui erogazione non sia condizionata dalla verifica positiva di adempimenti regionali.

Si ricorda che l'articolo 77-*quater*, comma 4, del DL 112/2008 dispone che, con DPCM, la compartecipazione all'IVA sia corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.

Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, per quanto attiene al comma 2, evidenzia che le disposizioni sono dirette a consentire l'erogazione del finanziamento SSN 2014 e 2015 eccedente la quota premiale, non trasferito nel corso degli esercizi di riferimento (mediante anticipazioni di tesoreria) per ritardi nell'intesa Stato-regioni sui relativi riparti e allo stato non trasferibile nelle more del perfezionamento dei DPCM di determinazione della compartecipazione IVA. La RT chiarisce altresì che la parte eccedente la quota premiale ammonta a circa 1,5 miliardi di euro per il 2014 e a circa 2,4 miliardi di euro per il 2015.

La RT afferma altresì che dalle disposizioni in esame, volte a garantire tempestività nei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento agli enti del SSN, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, in relazione alle disposizioni di cui al comma 1, volte a velocizzare la determinazione di costi e fabbisogni standard, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le stesse presentano carattere essenzialmente procedurale.*

Relativamente al trasferimento alle regioni delle quote di compartecipazione all'IVA relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015, non sembrano determinarsi effetti negativi di cassa, tenuto conto che tale trasferimento è disposto nei limiti della disponibilità di cassa con l'esercizio 2016. In proposito appare utile una conferma.

Andrebbe altresì confermato che la deroga all'articolo 77-quater, comma 4, sia limitata ai profili procedurali disciplinati dalla medesima norma.

Articolo 21

(Misure di governo della spesa farmaceutica)

Normativa previgente: l'articolo 1, comma 702, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che le regioni, nelle more della conclusione da parte dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella tabella allegata alla citata legge di stabilità a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. La citata tabella indica un importo complessivo a titolo di ripiano per gli anni 2013 e 2014 pari a circa 933 milioni di euro (di cui 364 milioni relativo alla farmaceutica ospedaliera 2013, 44 milioni per la farmaceutica territoriale 2013 e 525 milioni di euro per la farmaceutica ospedaliera per l'anno 2014). Si ricorda che tale misura si è resa necessaria a seguito dell'annullamento, da parte del TAR Lazio, delle determinazioni AIFA che definivano il procedimento finalizzato al ripiano della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera per il 2013.

Le norme, al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, recano disposizioni finalizzate al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015 (commi 2-16 e 23) e alla definizione del meccanismo di ripiano per l'anno 2016, delineando specifiche previsioni anche in merito alle iscrizioni contabili da operarsi sui bilanci dei servizi sanitari regionali (commi 17-21).

Si dispone inoltre che l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, abbia accesso diretto ai flussi informativi di monitoraggio dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), secondo le modalità da concordare con il Ministero della salute (comma 22).

Si prevede, tra l'altro, quanto segue.

Procedimento di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015 (commi 2-16 e 23).

- Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, AIFA pubblica sul proprio sito internet l'elenco provvisorio contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) (comma 2, primo periodo).
- Entro i successivi 15 giorni le predette aziende farmaceutiche corrispondono provvisoriamente la quota di ripiano a proprio carico nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per cento per l'anno 2015 (comma 2, secondo periodo).
- Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, l'AIFA provvede a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria ai dati relativi alla spesa farmaceutica aggregati per singola AIC, per mese per regione e con riferimento ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia "A" aggregati per azienda sanitaria (comma 4).
- Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 le aziende interessate fermo l'obbligo di versamento in via provvisoria di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei dati previa trasmissione all'AIFA di adeguata documentazione giustificativa. Successivamente l'AIFA tenuto conto delle istanze di rettifica pubblica gli elenchi aggiornati (commi 5 e 6).
- Entro il 15 settembre 2016 il Direttore generale dell'AIFA, sulla base dei dati di consuntivo del fatturato dell'anno precedente, adotta il provvedimento di ripiano definitivo relativo ad ogni azienda per gli anni 2013, 2014 e 2015 nonché il calcolo del conguaglio rispetto a quanto già versato in via provvisoria (commi 7 e 8).
- In caso di mancata istanza di rettifica di cui al comma 5, i dati risultanti dall'elenco provvisorio di cui al comma 2 divengono definitivi e gli importi corrisposti in via provvisoria (nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per cento per il 2015) vengono trattenuti a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio (comma 9).

Le norme dispongono inoltre l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo denominato "Fondo per pay back 2013-2014-2015", al quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato. I predetti importi sono attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate dai commi da 2 a 15, alle

regioni e alle province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo in quelli successivi (comma 23).

Viene quindi definita una procedura di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per l'anno 2016 (commi 17- 21).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto è diretta a riattivare i procedimenti amministrativi sospesi o non effettuati da AIFA, a dare trasparenza al procedimento anche per le aziende farmaceutiche, dando la facoltà alle stesse di chiedere la rettifica dei dati ritenuti errati, a seguito di produzione di adeguata documentazione. La norma, precisa la RT, è diretta ad evitare che la mancata corresponsione di quanto dovuto possa pregiudicare gli equilibri previsti dalla normativa vigente e generare ulteriore contenzioso e ritardo nei pagamenti da parte degli enti del SSN.

La RT riporta i tetti di spesa farmaceutica vigenti:

- tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, fissato dall'art. 15, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, pari al 3,5% del FSN;
- tetto della spesa farmaceutica territoriale, fissato dall'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 159/2007, pari a all'11,35% del FSN.

Il meccanismo normativo correlato allo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale prevede anche un obbligo di ripiano da parte della filiera distributiva a favore delle regioni e delle province autonome attraverso un meccanismo di sconto.

Sulla base dei dati di monitoraggio l'AIFA ha proceduto ad elaborare i dati della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2014 e 2015, i cui risultati, ripartiti per regione e provincia autonoma, sono esposti nelle 8 tabelle allegate alla relazione tecnica, alle quali si rinvia per un maggior dettaglio.

Nella tabella che segue sono riepilogati i valori di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche riportati nella RT, riferiti agli anni 2013, 2014 e 2015:

	<i>(euro)</i>		
	2013	2014	2015
Farmaceutica territoriale	44.170.864	0	285.647.488
Farmaceutica ospedaliera	364.012.435	524.899.437	767.601.503

Elaborazione su dati della relazione tecnica.

A tali importi, precisa la relazione tecnica, devono essere aggiunte le quote di ripiano a carico dei farmacisti e grossisti, che per l'anno 2013 sono pari a 5.615.650.

La RT afferma che complessivamente i *pay-back* attesi dalle aziende farmaceutiche per gli anni 2013-2014-2015 ammontano a 1.988 milioni di euro. La relazione precisa in particolare che tali somme non sono state versate alle regioni e alle province autonome, se non in minima parte e con riferimento esclusivamente all'anno 2013.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme sono dirette a ridefinire le procedure di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015 (commi 2-16 e 23), che non sono state concluse (anno 2013) o intraprese (anni 2014 e 2015) a causa dell'annullamento da parte del giudice amministrativo della determinazione AIFA (Agenzia italiana del farmaco) del 30 ottobre 2014 relativa al ripiano dell'anno 2013. Premesso quindi che le norme sembrano determinare un'accelerazione delle procedure di ripiano riferite ad esercizi pregressi (2013 e 2014) nonché al 2015, appare comunque necessario un chiarimento circa la definitività degli importi corrisposti a titolo provvisorio, in caso di mancata istanza di rettifica dei dati provvisori pubblicati dall'AIFA da parte delle aziende farmaceutiche (comma 9).

In particolare, tale comma prevede che, in caso di mancata istanza di rettifica, i dati di ripiano risultanti dall'elenco provvisorio pubblicati dall'AIFA diventano definitivi e gli importi corrisposti in via provvisoria (nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per cento per il 2015) vengono trattenuti a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.

Pertanto, la norma, pur nella sua finalità di accelerazione del procedimento, sembra poter determinare complessivamente il versamento di una somma diversa (inferiore o superiore) rispetto alla quota effettiva di competenza accertata, da parte delle aziende farmaceutiche che non presentino istanza di rettifica. In ordine a tale profilo appare utile acquisire la valutazione del Governo.

Con riferimento alla previsione di cui al comma 4, che obbliga l'AIFA a consentire l'accesso completo da parte delle aziende farmaceutiche, delle aziende della filiera distributiva e delle relative associazioni di categoria ai dati relativi alla spesa farmaceutica, andrebbe acquisita una conferma circa la non onerosità di tale previsione. In particolare, andrebbe confermato che l'AIFA sia in grado, con le risorse disponibili a legislazione vigente, di istituire e gestire una base dati fruibile da soggetti esterni, contenente i dati indicati dalla norma in esame (lettere a) e b) del comma 4) e con lo specifico livello di dettaglio ivi prescritto (dati aggregati

per singola autorizzazione all'immissione in commercio, per mese, per regione e con riferimento ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia "A" aggregati per azienda sanitaria).

Andrebbero altresì esclusi effetti negativi di cassa connessi alla possibilità di utilizzo nel 2016 da parte delle regioni e delle province autonome delle risorse versate dalle aziende nell'esercizio in corso, anche in considerazione dell'entità delle risorse in questione.

Non vi sono osservazioni da formulare in relazione alla procedura delineata per l'anno 2016 (commi 17-21) dal momento che le disposizioni in esame prevedono una tempistica ridotta per l'applicazione della vigente normativa in materia.

Articolo 22

(Attuazione della sentenza di condanna CGUE del 2 dicembre 2014 concernente l'adeguamento delle discariche abusive e interventi per il trattamento delle acque reflue urbane)

Le norme reperiscono le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento (comma 4).

A tal fine:

- tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame²³, anche se già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario²⁴, su apposita contabilità speciale (comma 1) e ad essa sono trasferite altresì, dal Ministero dell'ambiente, le risorse disponibili del Piano straordinario - sezione attuativa e sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147²⁵ (comma 2);

²³ 5 giugno 2016.

²⁴ Nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo il quale nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, il Presidente del Consiglio assegna agli enti inadempienti termini per l'adozione dei provvedimenti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un commissario.

²⁵ Si tratta di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, per il quale è istituito un Fondo, ferma restando l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti dei responsabili dell'inquinamento e dei proprietari dei siti.

- le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012²⁶ nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferire tali risorse sulla predetta contabilità speciale (comma 3);

- le amministrazioni locali e regionali possono, inoltre, contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi con il commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale (comma 7).

Si ricorda che con sentenza della Corte di giustizia UE del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13) – nel quadro della procedura d'infrazione 2003/2077 concernente la non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 1999/31/CE sulle discariche – la Repubblica italiana è stata condannata per inadempimento a una precedente sentenza di condanna dell'aprile 2007²⁷; lo Stato, infatti, avrebbe dovuto adottare i necessari provvedimenti per imporre che, in ogni luogo in cui sono depositati rifiuti, essi siano catalogati e identificati e siano adottate tutte le attività necessarie a verificare lo stato di contaminazione delle aree. Oltre a una sanzione forfettaria *una tantum* di 40 milioni di euro, l'Italia è stata condannata a versare alla Commissione europea – fino all'esecuzione della sentenza del 2007 - una penalità semestrale di 42.800.000 euro, dalla quale saranno detratti di volta in volta – per ciascuna discarica messa a norma conformemente a detta sentenza – 200.000 euro (400.000 se la discarica contiene rifiuti pericolosi).

Inoltre, il comma 8 interviene sulle attività dei Commissari straordinari che sono stati nominati – ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del DL 133/2014 – al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. Mediante l'inserimento di due nuovi commi nel citato articolo 7, si prevede infatti che:

- i Commissari straordinari, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con procedure ad

²⁶ La delibera riguarda interventi, nelle regioni meridionali, che attengono ai settori del collettamento e depurazione delle acque e della bonifica dei siti contaminati, finalizzati al superamento di talune procedure di contenzioso e pre-contenzioso UE (fra cui anche la citata procedura di infrazione comunitaria 2003/2077 - causa C-135/05) e all'ottimale offerta del servizio idrico.

²⁷ Sentenza CGUE Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250).

evidenza pubblica, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa;

- le contabilità speciali detenute dai Commissari sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera CIPE, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 (discariche abusive) sono finalizzate a reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia UE del 2 dicembre 2014, per le quali è disposto il commissariamento, procedendo alla revoca delle risorse già esistenti con contestuale trasferimento su una contabilità speciale intestata al commissario. Essa afferma quindi che, trattandosi di risorse già disponibili a legislazione vigente, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 8 (attività dei commissari per il trattamento delle acque reflue urbane), la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto essa esplicita procedure per l'impegno e l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, pur rilevando che le norme sono finalizzate a contenere gli effetti sanzionatori connessi ad una sentenza della Corte di giustizia UE, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che, in virtù delle possibili accelerazioni delle procedure di spesa, possano determinarsi effetti di cassa non scontati nelle previsioni tendenziali di spesa e, quindi, suscettibili di determinare oneri.*

Ciò con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 8, che prevedono la possibilità per i Commissari straordinari di utilizzare strumenti (impegno di somme anche senza disponibilità di cassa e anticipi fino al 20 per cento del quadro economico dell'opera) suscettibili di accelerare le procedure di spesa.

Articolo 23

(Misure in favore dei produttori del settore lattiero e lattiero-caseario e proroga dei servizi SIAN)

Le norme prevedono due tipi di interventi in favore del settore lattiero-caseario e dispongono la proroga temporanea dell'affidamento della gestione del SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) nelle more dell'espletamento della procedura di gara.

Con il primo intervento si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (comma 1), secondo modalità da definire mediante un decreto ministeriale (comma 2) e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione UE (comma 4). Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (comma 5).

La norma richiamata prevede due limiti di spesa, rispettivamente per 1 mln e 9 mln nel 2016, riferiti a due crediti d'imposta previsti in favore delle imprese del settore agricolo. Tali misure riguardano la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico nonché i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, e la cooperazione di filiera, al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti.

Con il secondo intervento si autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni per l'anno 2017 per rifinanziare il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti²⁸ al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte (comma 3) subordinatamente all'autorizzazione della Commissione UE (comma 4). Alla copertura si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (comma 6).

Infine, per garantire l'efficace gestione del SIAN, l'AGEA provvede, sino all'espletamento da parte di CONSIP di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del sistema informativo, ad utilizzare i servizi della SIN Spa (comma 7).

²⁸ Previsto all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti e in conto capitale									
Sostegno per i produttori di latte (comma 1)	10,0			10,0			10,0		
Maggiori spese correnti									
Rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (comma 1)	6,0	4,0		6,0	4,0		6,0	4,0	
Minori spese in conto capitale									
Riduzioni autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, co. 1 e 3, del DL 91/2014 (comma 5)	10,0			10,0			10,0		
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 Legge 499/99 – attività di competenza del MIPAAF (comma 6)	6,0			6,0			6,0		
Riduzione del fondo di riaccertamento straordinario dei residui passivi di conto capitale del MIPAAF – art. 49, co. 2, lett. d), DL 66/2014 (comma 6)		4,0			4,0			4,0	

La relazione tecnica afferma che l'obiettivo del primo intervento (concernente la produzione lattiera) è quello di procedere a una stabilizzazione del mercato nazionale attraverso una riduzione del 3,5% del livello produttivo del secondo semestre 2016 con un sostegno finanziario garantito alle cooperative, che rappresentano circa il 70% della produzione nazionale di latte.

La relazione svolge dunque le seguenti osservazioni per illustrare la congruità del finanziamento previsto: considerato che la produzione di latte da parte delle cooperative è stimata in circa 3.800.000 tonnellate di latte nel secondo semestre 2015, si può desumere, con un aumento del 3,5% del livello produttivo, che al fine di riportare il mercato in equilibrio ai livelli del 2015 sia necessario diminuire la produzione di circa 135.000 tonnellate di latte. Il livello di sostegno è ragionevolmente fissato a 150 euro per tonnellata di latte non consegnato, in considerazione sia dei costi di produzione che per l'attuale livello dei prezzi. Un tale intervento consentirebbe agli allevatori di aderire volontariamente alla misura di riduzione della produzione e garantirebbe il raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore stabilizzazione del mercato nazionale. Per tale ragione sarebbe necessario attivare risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro: tale risultato è analiticamente sviluppato mediante una serie di tabelle di dettaglio, alla cui lettura si fa rinvio.

In merito alla copertura, la relazione tecnica ribadisce che vi si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e che si tratta dei fondi previsti per la fruizione di due crediti di imposta e afferma che tali fondi, per l'anno 2016, sono da considerarsi come non utilizzati, in quanto, impregiudicata la fruizione dei crediti d'imposta da parte dei richiedenti, in conseguenza dell'attivazione di tali strumenti solo nell'anno 2015 - a fronte di una copertura a decorrere dal 2014 -, le coperture per il 2016 sono integralmente disponibili. Per le richieste pervenute nel corso del 2015 sono state infatti impiegate le risorse non utilizzate nel 2014, mentre per le richieste pervenute nel corso del 2016 e attualmente in corso di valutazione potranno essere utilizzate le risorse previste per il 2015, tenuto conto che l'art. 4, comma 5, ultimo periodo, del DM 13 gennaio 2015, attuativo dell'art. 3 del citato DL 91/2014, prevede espressamente l'utilizzo, nelle annualità successive, di fondi residui stanziati per le annualità precedenti e non utilizzati.

La relazione descrive quindi il secondo intervento (rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti), esplicitando che si è individuato quale strumento più idoneo il predetto Fondo in quanto già previsto a legislazione vigente, già impiegato per l'acquisto di prodotti da distribuire a titolo gratuito ai soggetti indigenti e collocato presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e ribadendo il contenuto delle norme.

Infine, in merito alla proroga dell'affidamento del SIAN, la RT afferma che la disposizione di cui al comma 7 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto nel piano di rientro per il quinquennio 2015-2019 allegato al bilancio di previsione di AGEA, approvato dal Ministero il 6 agosto 2015, sono stati previsti, per l'anno 2017, l'importo di 8 milioni di euro per le spese di struttura della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e l'importo di 74 milioni di euro, IVA inclusa, per i servizi del SIAN, comprese le spese per il telerilevamento.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare riguardo ai due interventi in favore del settore lattiero-caseario, in quanto gli stessi sono configurati come limiti di spesa.*

Si osserva, in proposito, che il prospetto riepilogativo classifica uno di essi (le misure di riduzione della produzione) come spesa sia corrente sia in conto capitale: dalla relazione tecnica non emergono peraltro elementi che consentono di distinguere le due voci di spesa. Inoltre le coperture di entrambe le misure consisterebbero – come risulta dal medesimo prospetto riepilogativo – in minori spese in conto capitale. In merito ad eventuali effetti di dequalificazione della spesa, si rinvia alle osservazioni di seguito

formulate per i profili di copertura finanziaria. Si evidenzia altresì la necessità di acquisire una conferma in merito all'allineamento tra gli effetti di cassa imputabili alle disposizioni di spesa in esame e quelli ascrivibili alle relative disposizioni di copertura.

Con riferimento, infine, alla modalità di copertura prevista, appare necessario acquisire elementi a sostegno della piena disponibilità delle somme in questione, tenuto conto degli impegni e della programmazione degli interventi già effettuata a valere sulle medesime risorse. In particolare, per quanto attiene alla riduzione dell'autorizzazione di spesa riferita ai due crediti di imposta di cui al DL 91/2014 (comma 5), si evidenzia che la predetta riduzione riguarda l'intero stanziamento previsto per il 2016. Andrebbe pertanto confermato che le risorse stanziare per il 2016 siano effettivamente disponibili tenuto conto delle richieste presentate e degli effetti di cassa associati alla fruizione di tali agevolazioni. In proposito si rinvia alle ulteriori considerazioni di seguito formulate per i profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 5 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento - in misura pari a 10 milioni di euro per il 2016 - di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014. In proposito, si rammenta che le disposizioni da ultimo citate hanno introdotto due crediti d'imposta per nuovi investimenti effettuati dalle imprese attive nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, finalizzati, rispettivamente, allo sviluppo di sistemi di e-commerce ed all'acquisto di mezzi di produzione nonché allo sviluppo della cooperazione di filiera, all'uopo prevedendo lo stanziamento di complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2014, 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016. Per ciò che attiene agli specifici profili di copertura finanziaria, si prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica allegata al provvedimento circa l'integrale disponibilità delle somme previste dalla citata autorizzazione di spesa per l'anno 2016. Ciò in considerazione del fatto che, quanto alle richieste pervenute nel corso del 2015 (primo anno di effettiva attivazione dei crediti d'imposta), sono state impiegate le risorse non utilizzate nel 2014, mentre per le richieste pervenute nel corso del 2016 e attualmente in corso di valutazione potranno essere utilizzate le risorse previste per il 2015. Al riguardo, occorre infatti rammentare che il decreto ministeriale attuativo del sopra menzionato articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014 ha espressamente previsto l'utilizzo, nelle annualità successive, delle risorse

stanziare per le annualità precedenti e non utilizzate²⁹. Sul punto andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla piena disponibilità del complesso delle risorse previste dalla sottostante autorizzazione di spesa per l'anno 2016. Appare, altresì, opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito ad una possibile, parziale dequalificazione della spesa derivante dalla modalità di copertura finanziaria testé descritta, posto che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica classifica gli oneri connessi al finanziamento delle misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari in termini misti di spesa corrente e in conto capitale, mentre definisce le risorse utilizzate a copertura degli oneri stessi come aventi natura in conto capitale.

Il successivo comma 6 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, in una misura pari a 6 milioni di euro per il 2016 e a 4 milioni di euro per il 2017, si provveda:

a) quanto a 6 milioni di euro per il 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999, recante somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale (cap. 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);

b) quanto a 4 milioni di euro per il 2017 mediante utilizzo del Fondo di conto capitale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (cap. 7851) in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014.

Con riferimento alla copertura indicata alla lettera a), si fa presente che in relazione all'autorizzazione di spesa ivi richiamata il bilancio dello Stato reca per l'anno 2016 uno stanziamento di 25 milioni di euro. Tanto premesso, si osserva che, sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il predetto stanziamento presenta le occorrenti disponibilità. Al riguardo, appare tuttavia necessario acquisire un'assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in parola non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento alla copertura indicata alla lettera b), si segnala che il citato Fondo di conto capitale reca per il 2017 uno stanziamento di

²⁹ Articolo 4, comma 5, ultimo periodo, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 gennaio 2015.

bilancio pari a 14 milioni di euro. Sul punto appare tuttavia opportuno acquisire un'assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse del Fondo medesimo non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse allo stesso afferenti, anche in considerazione delle particolari finalità a cui il Fondo suddetto è destinato.

Tanto premesso, appare comunque opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito ad una possibile dequalificazione della spesa derivante dalle modalità di copertura finanziaria indicate alle lettere a) e b), posto che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica classifica gli oneri connessi al rifinanziamento del Fondo per le derrate alimentari in termini di spesa corrente mentre definisce entrambi gli stanziamenti utilizzati a copertura come stanziamenti di conto capitale.

Articolo 24

(Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali)

Le norme dispongono una serie di modifiche all'articolo 11 del D.L. 91/2013 con la finalità di assicurare le migliori condizioni per il completamento del percorso di risanamento delle gestioni e per il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche. In estrema sintesi, le disposizioni introdotte sono finalizzate ad evidenziare che il risanamento è conseguito attraverso il pareggio di bilancio ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario mentre la normativa previgente faceva riferimento agli equilibri strutturali del bilancio sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario (comma 1).

È modificato, inoltre, l'articolo 1, comma 355, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) prevedendo che le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento debbano conseguire il pareggio economico in ciascun esercizio e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario a partire dal 2018; anche in tale caso la legislazione previgente faceva riferimento all'“equilibrio strutturale del bilancio sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario” (comma 2).

Si rammenta che all'articolo 11 del decreto legge n. 91/2013 erano ascritti effetti finanziari, ma tali effetti non erano riconducibili a disposizioni oggetto di modifica ai sensi del presente comma.

Parimenti, la relazione tecnica allegata alla legge n. 208/2015 non riconnetteva effetti finanziari alle norme recate dall'articolo 1, comma 355.

Si prevede³⁰, infine, che le agenzie fiscali possano ricorrere alla transazione fiscale nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento ancorché non abbiano proposto il piano

³⁰ Modificando l'articolo 5, comma 1-bis, del D.L. 83/2014.

per il concordato preventivo³¹. La legislazione previgente non prevedeva questa opportunità in assenza del piano per il concordato preventivo (comma 3).

La possibilità di proporre una transazione fiscale era già prevista dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del D.L. 83/2014 che il comma 3 del testo in esame modifica. Si rammenta che il citato comma 1-*bis* pur concedendo facoltà alle Agenzia fiscale di definire accordi transattivi, prevede esplicitamente che dall'applicazione del medesimo comma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che i commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto si limitano a prevedere una diversa declinazione, sia sotto il profilo economico che patrimoniale- finanziario, delle condizioni del raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle fondazioni sottoposte ai piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 91/2013.

Il comma 3, che si limita a chiarire le modalità per l'accesso alla transazione fiscale da parte delle fondazioni lirico sinfoniche in fase di risanamento, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

³¹ Di cui all'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.